



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 14 – 17 LUGLIO 2025

Riunione del 30/06/2025

93.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **Atzeni Francesco** n.q. di Presidente p.t. della S.S. A.S.D. VEGAVOLLEY
- S.S. **A.S.D. VEGAVOLLEY** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento del 15/05/2025 la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

- **Sig. Atzeni Francesco**, n.q. di Presidente dell'A.S.D. VEGAVOLLEY, per non aver provveduto al pagamento del c.d. Premio di compensazione di cui all'art. 61 delle disposizioni transitorie del nuovo Regolamento di Affiliazione e Tesseramento, in favore e come tempestivamente richiesto dalla A.S.D. SANDALYON QUARTU, per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta Sig. C. F. G., con violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; artt. 18 e 61 RAT FIPAV, artt. 1, 74, 75 Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav; -2 – **A.S.D. VEGAVOLLEY**, in persona del Presidente p.t., in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Reg. Giur. FIPAV.

il Collegio

OSSERVA

Con esposto inviato alla Procura Federale il 19/3/2025, il sodalizio ASD Sandalyon Quartu, comunicava il mancato pagamento da parte della ASD VegaVolley del premio di compensazione per il trasferimento dell'atleta C. F. G per la stagione 2024/25.

L'esponente allegava copia della prima PEC del 27/1/2025 contenente l'invito ad un incontro per determinare le modalità di pagamento del premio di compensazione; copia della PEC di risposta del 28/1/2025 inviata dall'avv. Filippo Pirisi per conto della VegaVolley con la quale contestava la debenza



del premio di compensazione avendo il giocatore militato in prestito con la propria assistita nella stagione 23/24, nonché copia delle successive mail scambiate tra le parti.

La Procura Federale, dopo aver ricevuto dal Settore Affiliazioni e Tesseramento con comunicazione scritta del 31/3/2025, la conferma della regolarità del recesso dell'atleta, del suo tesseramento in favore del sodalizio ASD VegaVolley per la stagione 2024/25 e la determinazione dell'importo del premio di compensazione (€ 1.800,00) dovuto alla ASD Sandalyon Quartu dal predetto sodalizio, trasmetteva comunicazione di conclusione delle indagini con espressa intenzione di deferire i prevenuti davanti al Tribunale Federale, inviando contestualmente gli avvisi di rito relativi alle loro facoltà difensive.

In data 6/5/2025 era quindi ascoltato in modalità telematica innanzi alla procura Federale il sig. Francesco Atzeni presidente della ASD Vega Volley, il quale precisava di non aver pagato il premio di compensazione in quanto, secondo la sua interpretazione dell'art. 61 del RAT, detto premio spettava alla società di ultimo tesseramento dell'atleta che, nella fattispecie in esame, era il sodalizio di cui era presidente.

Con memoria difensiva del 7/5/2025, l'avvocato Pirisi, nel merito, ribadiva i concetti espressi dal presidente Atzeni in sede di audizione davanti alla Procura, richiamando gli artt. 59 e 61 del RAT che, secondo la sua interpretazione, non facendo distinzioni tra il tesseramento temporaneo realizzatosi attraverso il prestito dell'atleta avvenuto per la stagione 2023/24 e quello definitivo, avrebbero determinato che anche il tesseramento temporaneo doveva considerarsi titolo valido per il conseguimento del premio di compensazione.

In via preliminare la difesa della Vega Volley affermava di non poter essere ritenuta colpevole di non aver versato il premio di cui si discute, invocando la mancanza di una qualsiasi azione da parte del sodalizio interessato verso gli organi competenti della FPAV per ottenere il suddetto premio e quindi di qualsiasi decisione circa la debenza dello stesso che pertanto doveva considerarsi non dovuto.

La Procura Federale ritenendo non fondate le difese degli incolpati ed invece accertata la loro responsabilità disciplinare, con atto del 15/5/2025 li deferiva davanti a questo Tribunale che fissava l'udienza di comparizione delle parti, da tenersi in modalità telematica, per il giorno 30/6/2025

A tale udienza compariva per la Procura l'avv. Umberto Pantanella, il quale illustrava l'atto di deferimento e chiedeva la condanna del presidente del sodalizio alla sospensione da qualsiasi attività federale per mesi tre e la multa di € 900,00 a carico del sodalizio.

Per gli incolpati si collegavano il sig. Francesco Atzeni nella sua qualità di presidente della ASD VegaVolley, e l'avv. Filippo Pirisi il quale si riportava a quanto dedotto nella memoria difensiva in atti.

Motivi della decisione



Questo Collegio, esaminati gli atti ed i documenti prodotti dalle parti, nonché le difese esposte dagli incolpati ritiene provata la loro responsabilità disciplinare in ordine agli addebiti di cui all'atto di deferimento.

La difesa nel merito degli incolpati, si basa su di una interpretazione letterale a proprio uso e consumo di quanto disposto (e anche di quanto non disposto) dagli artt. 59 e 61 del RAT che non può essere né condivisa né accolta dal Tribunale

L'interpretazione delle norme citate fornita dagli incolpati, non tiene conto delle regole generali dettate dal nostro ordinamento in tema di interpretazione delle norme che si fondano sull'esame del contesto nel quale vengono deliberate le disposizioni da interpretare mediante la connessione con le altre norme dettate in materia e soprattutto sul principio di ermeneutica così detto della "volontà della legge" fondato sulla ricerca della volontà del legislatore.

L'art. 59, invocato dagli incolpati a fondamento della loro tesi, sebbene contempli il prestito come una sorta di tesseramento temporaneo, in nessuna sua parte prevede che il sodalizio cessionario *subentri a tutti gli effetti nella stessa posizione del cedente*, al contrario declama sostanziali differenze tra il cessionario ed il cedente nei rapporti con l'atleta; precisa chiaramente, infatti, che l'atleta in forza del prestito è autorizzato soltanto a rendere le sue prestazioni sportive in favore del cessionario per la durata massima di una stagione e specifica ancora che il cessionario per nessun motivo potrà autorizzare il trasferimento dell'atleta a qualsiasi titolo presso altro sodalizio.

L'art. 61, pure richiamato dai prevenuti, al punto 1 chiarisce la natura e lo scopo dell'istituzione del Premio di compensazione definito come un contributo finalizzato all'incremento e allo sviluppo dell'attività sportiva pallavolistica e riconoscimento del lavoro e degli investimenti svolti in favore degli atleti dalle Società affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo.

Il riferimento deve indirizzarsi evidentemente a quelle società che hanno contribuito alla formazione umana e sportiva dei giovani atleti e non certo verso le affiliate che ne hanno utilizzato le prestazioni sportive per una stagione.

La "volontà della legge" è inoltre fornita con chiarezza anche dalla Guida Pratica sulla Nuova riforma in tema di tesseramento, dove si legge che il "premio di tesseramento ed il premio di compensazione" sono istituiti autonomamente dalla FIPAV con l'obiettivo di "favorire la tutela dei vivai giovanili e degli investimenti effettuati dalle società sportive dilettantistiche".

Hanno natura di "contributi" che una affiliata corrisponde ad un'altra, sulla base di quanto stabilito dalla Federazione Italiana Pallavolo, che devono essere finalizzati al perseguimento dei fini statutarî, in particolare allo sviluppo dell'attività giovanile della pallavolo relativamente al Premio di Tesseramento



e all'incremento e allo sviluppo dell'attività sportiva pallavolistica in ordine al Premio di Compensazione.

Sulla base di quanto sopra non può sussistere alcun dubbio sul fatto che secondo la normativa domestica, il "premio di compensazione" non è di competenza della società che abbia usufruito per una stagione delle prestazioni sportive di un atleta, ma di quelle affiliate che hanno investito, nel tempo, sulla crescita umana e sportiva degli atleti tesserati.

Nel caso di specie pertanto il premio in parola è dovuto in favore della ASD Sandalyon Quartu presso cui l'atleta è risultato tesserato per sei anni.

Anche la preliminare eccezione della difesa dei prevenuti risulta destituita di fondamento e non merita accoglimento; contrariamente a quanto affermato, infatti, l'assegnazione del "premio di compensazione" non prevede alcun giudizio sulla sua debenza da parte di organi federali, il premio è un'istituzione volontaria della FIPAV che ha stabilito le regole per la sua assegnazione, per il calcolo del suo importo e per le modalità del suo pagamento demandano la gestione all'Ufficio Tesseramento.

Per ottenere il Premio in questione la società che ne ha diritto deve, a norma del punto 5 dell'art. 61 del RAT, chiederne il pagamento e rivolgersi agli organi della FIPAV competenti in caso di necessità.

Nel caso che ci occupa, la società esponente ha inviato richiesta di versamento del premio al sodalizio incolpato a mezzo PEC ed ha richiesto la conferma della regolarità della richiesta fatta, all'Ufficio Tesseramento.

Soltanto nel caso in cui un affiliato si rifiuti di versare il premio in questione è stato previsto il ricorso alla Procura Federale quale strumento per far applicare le norme di riferimento.

Cosa che il sodalizio esponente ha fatto.

PQM

Il Collegio dispone la sospensione da ogni e qualsiasi attività federale per mesi tre a carico del sig. Francesco Atzeni nella sua qualità di presidente della ASD Vega Volley e la multa di € 900,00 a carico del predetto sodalizio

Così deciso in Roma il 9 Luglio 2025

Avv. Massimo Rosi

Il Presidente

Affissione all'Albo 17 Luglio 2025